



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Sede legale: Via del Vespro n. 129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826
www.policlinico.pa.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura aperta sopra soglia, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, suddivisa in 460 lotti, per la fornitura triennale, oltre rinnovo per 12 mesi, V° d'obbligo e proroga tecnica per 6 mesi, di materiale laparoscopico, reti erniali e materiale vario di chirurgia, mediante contratto estimatorio, per le Unità Operative delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Bacino Occidentale della Regione Siciliana

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA E IMPORTO A BASE DI GARA	2
ART. 2 REQUISITI DI LEGGE E TECNICI	4
ART. 3 CONFEZIONAMENTO	5
ART. 4 CAMPIONATURA	5
ART. 5 ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	6
ART. 6 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 7 CONTROLLI SULLE FORNITURE - PERIODO DI VERIFICA.....	7
ART. 8 MEZZI PRESCELTI PER LE COMUNICAZIONI	7
ART. 9 COSTI SICUREZZA.....	8
ART. 10 INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ '	8
ART. 11 FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	8
ART. 12 RISOLUZIONE UNILATERALE DEL CONTRATTO	9
ART. 13 RECESSO.....	9
ART. 14 CESSIONE DEI CREDITI.....	10
ART. 15 CESSIONE DI CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	10
ART. 16 RINVIO NORMATIVA VIGENTE	10
ART. 17 FORO COMPETENTE	10



ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA E IMPORTO A BASE DI GARA

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura in somministrazione di materiale laparoscopico, reti erniali e materiale vario di chirurgia, mediante contratto estimatorio, per le Unità Operative delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Bacino Occidentale della Regione Siciliana, costituite in forma consorziata, suddiviso in 460 lotti, per un importo complessivo annuale di € 185.992.551,83 I.V.A. ESCLUSA e per un importo complessivo triennale di € 557.977.655,49 I.V.A. ESCLUSA, oltre rinnovo per 12 mesi, V° d'obbligo e proroga tecnica per 6 mesi.

La fornitura oggetto del presente capitolato, viene svolta presso i Presidi Ospedalieri delle seguenti Aziende Sanitarie ed Ospedaliere facenti parte del Bacino Occidentale della Regione Siciliana costituito con la Legge Regionale n°5 del 14 aprile 2009:

- Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;
- Azienda Ospedaliera "Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli" (ARNAS) di Palermo
- Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" di Palermo;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani
- Azienda Ospedaliera Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo ;

Per la fornitura oggetto del presente Capitolato, fornito a norma di legge, a regola d'arte, ed in conformità alle disposizioni fornite dalle Aziende Ospedaliere, nonché sotto le condizioni, obblighi, ed oneri tutti di cui al presente Capitolato, l'importo annuale posto a base d'asta ammonta ad € 185.992.551,83 = IVA ESCLUSA e l'importo triennale posto a base d'asta ammonta ad € 557.977.655,49 = IVA ESCLUSA così suddiviso:

AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO TRIENNALE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO	€ 38.003.063,25	€ 114.009.189,75
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA	€ 23.108.259,59	€ 69.324.778,77
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO	€ 39.474.355,05	€ 118.423.065,15
AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI" (ARNAS) DI PALERMO.	€ 28.831.017,64	€ 86.493.052,92
AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO" DI PALERMO.	€ 7.709.104,35	€ 23.127.313,05



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI	€ 28.357.427,30	€ 85.072.281,90
AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO “ PAOLO GIACCONE “ DI PALERMO.	€ 20.509.324,65	€ 61.527.973,95
TOTALE	€ 185.992.551,83	€ 557.977.655,49

Nell'elenco, suddiviso in lotti, i quantitativi indicati sono riferiti al fabbisogno stimato annuale e triennale e sono da ritenersi non impegnativi, potendo essi variare - in aumento o in diminuzione - in relazione al fabbisogno reale ed effettivo delle Aziende.

Possono concorrere all'aggiudicazione le offerte formulate dalle Ditte che comprendano almeno l'80% dei prodotti facenti parte della fornitura e, quindi, **saranno escluse le offerte che comprendano meno dell' 80% dei prodotti della fornitura, (es. 80% della fornitura = 20 prodotti).**

Pertanto le ditte che non risulteranno avere offerto la percentuale minima soprarichiesta verranno dichiarate escluse dalla medesima Commissione di Gara..

Ai soli fini della valutazione economica dell'offerta e del confronto con le offerte dei concorrenti, l'offerta che comprenda almeno l'80% dei prodotti sarà completata dalla Commissione di gara calcolando per ciascun prodotto mancante il maggior prezzo offerto dalle Imprese concorrenti.

Nel caso l'aggiudicazione sia effettuata nei confronti di un'offerta al 80%, le sole voci mancanti saranno aggiudicate alle Ditte concorrenti ritenute idonee a seguito della valutazione tecnica che avranno presentato il prezzo più basso.

Per Imprese concorrenti si intendono unicamente quelle Ditte che hanno prodotto offerta dall'80% al 100% della fornitura.

In relazione a ciascuno dei lotti è stato indicato:

- Numero identificativo ed eventuali sub/lotti
- Tipologia e descrizione del dispositivo medico
- Importo unitario a base di gara I.V.A. esclusa riferito ai singoli Lotti/Sub-Lotti
- Fabbisogno totale della fornitura
- Importo complessivo a base di gara I.V.A. esclusa

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore sarà tenuto all'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (Art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.). La durata della fornitura è fissata in anni tre a decorrere dalla data che sarà indicata in occasione della trasmissione del provvedimento di aggiudicazione, oltre rinnovo per 12 mesi, V° d'obbligo e proroga tecnica per 6 mesi.

Al fine di uniformare ad un'unica scadenza i rapporti contrattuali discendenti dal presente appalto ed alla gara di bacino per la medesima fornitura, la A.O.U.P. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto prima della sua scadenza, senza che l'operatore abbia nulla a pretendere.



Qualora alla scadenza del periodo contrattuale non sia stato ancora possibile individuare un nuovo contraente, l'Azienda si riserva la facoltà di disporre la proroga tecnica dei contratti per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. In tale ipotesi, l'aggiudicatario sarà tenuto a garantire la fornitura alle condizioni economiche e normative contrattualmente stabilite.

ART. 2 REQUISITI DI LEGGE E TECNICI

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, con particolare riferimento al Regolamento UE n. 2017/745 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso dell'esecuzione della fornitura.

Devono inoltre rispondere ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e a quanto previsto dalle norme EN ISO relative alla sterilizzazione dei dispositivi medici.

In particolare, dovranno possedere i seguenti requisiti generali:

- Marcatura CE;
- Essere conformi a quanto indicato nel presente documento e corrispondere a quanto richiesto nell'elenco di gara allegato al presente C.S.A., il quale contiene per ciascun prodotto i requisiti tecnici minimi. Per quei prodotti, le cui indicazioni potrebbero ricondurre ad una individuazione di una origine o produzione ben determinata, per le stesse indicazioni è da intendersi implicita la clausola "o equivalente", fermo restando che l'equivalenza (All. II.5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) sia dimostrata dalla Ditta concorrente con qualunque mezzo appropriato, compreso i mezzi di prova di cui all'art. 105 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e sia valutata come tale dai Tecnici incaricati delle valutazioni di conformità;
- Relativamente alle misure dei dispositivi medici indicati nell'allegato elenco tecnico, è ammessa una tolleranza nella misura del $\pm 10\%$;
- I confezionamenti, le etichette ed i fogli illustrativi, ove previsti, devono essere redatti in lingua italiana, devono essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia, vigenti all'atto della fornitura nonché a tutte le disposizioni che entreranno in vigore durante il periodo contrattuale;
- I prodotti consegnati dovranno avere una validità residua non inferiore ai 2/3 di quella complessiva;
- In riferimento a ciascuna consegna, i prodotti dovranno appartenere possibilmente ad un unico lotto di produzione, dovendo essere in ogni caso riportato nel documento di trasporto il/i numero/i di lotto/i, l'anno di fabbricazione e le relative date di scadenza, in accordo con le specifiche previste per ciascun prodotto.

ART. 3 CONFEZIONAMENTO

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la buona conservazione e l'integrità del materiale durante il trasporto e l'immagazzinamento. Il confezionamento esterno deve essere resistente, garantendo la protezione da esalazioni, calore, luce, umidità ed eventuali azioni meccaniche per consentire un idoneo stoccaggio per



sovrapposizione.

Il confezionamento dei prodotti forniti dovrà essere adeguato alle quantità ordinate da ciascun centro richiedente.

Sulla confezione (involucro esterno e singola confezione) dovranno essere riportate in lingua italiana - stampigliate o in etichetta - tutte le informazioni necessarie per garantire una utilizzazione corretta e sicura dei dispositivi secondo le disposizioni della normativa vigente all'atto della fornitura.

In particolare, dovranno essere presenti le seguenti indicazioni:

- nome e indirizzo del fabbricante/assemblatore, nome ed indirizzo del mandatario se il fabbricante/assemblatore non ha sede nella comunità europea; inoltre, sul confezionamento esterno, nome ed indirizzo del fornitore se diverso dal fabbricante/assemblatore e dal mandatario;
- descrizione del prodotto ed eventuale nome commerciale;
- marcatura CE;
- il quantitativo espresso in peso o in numero;
- la misura e/o dimensione;
- specificazione "monouso" o equivalente, se il prodotto non può essere riutilizzato;
- eventuale possibilità di riutilizzo con specificazione del preventivo trattamento (pulizia, disinfezione, imballaggio, metodo di sterilizzazione, etc.);
- se del caso, la specificazione "sterile" o equivalente;
- se del caso, l'indicazione della data entro cui il dispositivo dovrebbe essere utilizzato, in condizioni di sicurezza, espressa in anno/mese;
- se del caso, il numero di Lotto o di Serie;
- se del caso, l'anno di fabbricazione;
- eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione;
- eventuali condizioni specifiche di conservazione e/o manipolazione;
- eventuali avvertenze e/o precauzioni da prendere;
- eventuali indicazioni fissate dalla vigente normativa di riferimento.

Imballo e confezioni dovranno essere "A PERDERE".

ART. 4 CAMPIONATURA

Le ditte concorrenti - ai sensi di quanto previsto agli artt. 16 e 20 del Disciplinare di gara - potranno essere invitate a produrre, entro il termine indicato dalla relativa richiesta, idonea campionatura dei prodotti offerti qualora ciò si rendesse necessario ai fini delle verifiche di competenza della Commissione di Tecnici preposta alla valutazione di conformità dei dispositivi al presente C.S.A. e ai requisiti minimi richiesti nell'elenco di gara allegato. Si precisa che, in tal caso:

- per ogni Lotto dovranno essere forniti due campioni del prodotto offerto;
- qualora il lotto, singolo o composto, preveda più misure dello stesso prodotto è sufficiente la presentazione di due campioni di una sola delle misure richieste;
- la campionatura dovrà pervenire, a pena di esclusione, nella confezione destinata alla vendita, completa di etichettatura, senza difformità alcuna dal prodotto che, se aggiudicato, sarà oggetto di fornitura;



- su ciascun campione dovrà essere indicato, oltre alla ragione sociale dell'offerente e al numero del Lotto e sub-lotto di gara, anche la dicitura «Campione per la partecipazione alla gara in somministrazione di bacino per la fornitura di materiale laparoscopico, reti erniali e materiale vario di chirurgia, mediante contratto estimatorio, per le Unità Operative delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Bacino Occidentale della Regione Siciliana

ART. 5 ESECUZIONE DELLA FORNITURA

I prodotti dovranno essere forniti in somministrazione, nelle quantità occorrenti alle Aziende, nei luoghi e nei locali indicati in sede di stipula contrattuale.

L'esecuzione della fornitura, per la natura e per il luogo di consegna dei beni, sarà curata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Le forniture non dovranno essere condizionate ad un "minimo fatturabile".

Ciascuna Azienda emetterà l'ordine che verrà trasmesso tramite il canale NSO.

I prodotti dovranno essere consegnati con la massima sollecitudine e comunque non oltre sette giorni dalla data dell'ordine. In caso d'urgenza, formalmente segnalata, i prodotti dovranno essere consegnati, con la massima sollecitudine e comunque entro tre giorni lavorativi dalla data dell'ordine.

In caso di consegna di prodotti difformi rispetto a quelli aggiudicati la ditta sarà obbligata a ritirarli a proprie spese e a sostituirli entro il termine perentorio di 10 giorni, decorso il quale l'Azienda - ferma restando la facoltà di risolvere il contratto - provvederà all'acquisto in danno, addebitando alla Ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa.

Nel caso in cui il fornitore non evada la richiesta entro il precitato termine di sette giorni, o di quello previsto per il caso di urgenza, saranno applicate allo stesso le penalità previste nel successivo articolo 11 del presente C.S.A.

I prezzi di aggiudicazione s'intendono per merce franco magazzino.

L'attività di consegna dei prodotti s'intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei luoghi indicati dall'Amministrazione negli ordinativi.

I trasporti dovranno essere effettuati con mezzi di caratteristiche coerenti con lo specifico tipo di merce e, per i casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolarmente dotati delle prescritte autorizzazioni.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore, pertanto, lo stesso dovrà essere dotato di qualunque attrezzatura necessaria per svolgere tale attività in condizione di sicurezza.

Qualora l'Operatore Economico aggiudicatario, durante l'esecuzione del contratto, ponga in commercio nuovi dispositivi medici che sostituiscano quelli aggiudicati (anche a seguito di modifiche normative o innovazioni tecnologiche) e che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, potrà proporre all'Azienda la sostituzione degli stessi in luogo di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche della fornitura contrattualmente stabilite. La sostituzione, in tal caso, potrà essere accettata solo dopo che il DEC avrà verificato - sulla base della documentazione tecnica che dovrà all'uopo essere allegata dalla ditta - l'effettiva rispondenza del nuovo prodotto proposto alle caratteristiche richieste e prescritte in sede di gara.

E' data facoltà all'Azienda - qualora lo ritenesse necessario per una migliore gestione dei propri approvvigionamenti - di richiedere all'Operatore Economico aggiudicatario che per i dispositivi impiantabili la fornitura venga effettuata con la formula del "conto deposito". In tal caso, l'Azienda



avrà cura di comunicare al fornitore i lotti di specifico interesse e di concordare con lo stesso le modalità e i tempi di esecuzione delle relative forniture.

Qualora nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale dovesse rendersi necessario provvedersi all'aggiornamento tecnologico dei dispositivi forniti, dovrà trasmettersi via PEC una comunicazione con la documentazione tecnica per la dichiarazione tecnica di conformità.

ART. 6 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In armonia con le esigenze aziendali di qualità e di buona gestione del contratto, ogni Azienda nominerà il DEC.

In particolare, il DEC coordina tutti i ruoli coinvolti nell'esecuzione del contratto, è l'interfaccia decisionale con il contraente per conto del committente, comunica al RUP le eventuali inadempienze nell'espletamento della fornitura, anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari.

ART. 7 CONTROLLI SULLE FORNITURE - PERIODO DI VERIFICA

La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero dei colli inviati. La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali, che ogni Azienda identificherà con susseguente provvedimento, entro otto giorni dalla consegna e deve essere riconosciuta a ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.

In caso di contestazione della merce fornita, il controllo paritetico sarà svolto, ove possibile, su merce contenuta in un collo ancora sigillato. Per quei prodotti che dovessero risultare non rispondenti ai requisiti richiesti e quindi rifiutati, è fatto obbligo al fornitore di procedere al loro ritiro a propria cura e spese e alla relativa sostituzione, che dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla contestazione. La mancata sostituzione entro il termine assegnato sarà considerata quale mancata consegna.

L'eventuale non rispondenza del materiale fornito alle esigenze sanitarie verrà dichiarata con apposita e documentata relazione a cura dei Sanitari utilizzatori. In questo caso, previo contraddittorio con la ditta interessata, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e all'affidamento della fornitura al secondo miglior offerente.

ART. 8 MEZZI PRESCELTI PER LE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni fra l'Azienda e gli operatori economici concorrenti e/o aggiudicatari della presente procedura aperta, avverano nel rispetto di quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Gli operatori economici concorrenti e/o aggiudicatari dovranno comunicare tempestivamente all'Azienda le eventuali variazioni di indirizzo, indirizzo email e/o PEC.

In caso di mancata tempestiva informativa sulle eventuali variazioni di indirizzo e/o email e contatti, l'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per le non pervenute comunicazioni di ogni genere e, qualora la fornitura fosse già stata aggiudicata, l'operatore economico aggiudicatario risponderà delle mancate e/o ritardate prestazioni che dovessero conseguire dalle non pervenute comunicazioni.



ART. 9 COSTI SICUREZZA

Relativamente al presente appalto, trattandosi di forniture con mera consegna di beni, gli oneri per la sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi interferenziali hanno costo pari a € 0,00, per cui non è necessario redigere il DUVRI.

ART. 10 INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carenza, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, l'Azienda, a proprio insindacabile giudizio e fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potranno applicare alla Ditta aggiudicataria delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate - ai sensi di quanto previsto dall'art. 126, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l'1‰ dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta aggiudicataria dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempimento, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro il termine che sarà assegnato nella contestazione stessa.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo eventuali azioni giudiziarie per il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

ART. 11 FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

La fatturazione, esclusivamente per via elettronica, dovrà avvenire a norma di legge e sul documento dovranno essere riportati gli estremi del CIG, dell'ordinativo di fornitura e della/e bolla/e di consegna. Le bolle di consegna dovranno riportare gli estremi della delibera di aggiudicazione (o di recepimento), dell'ordinativo di fornitura, nonché l'indicazione del Presidio dove sono stati consegnati i beni oggetto di fornitura.

I pagamenti verranno effettuati entro 60 gg. successivi alla data di ricezione delle fatture da parte dell'Azienda.

Il termine di pagamento predetto sarà automaticamente prorogato, senza che da parte della ditta fornitrice possa farsi richiesta di interessi di sorta, nel caso dovessero verificarsi contestazioni o irregolarità nelle forniture.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'aggiudicatario, il quale è tenuto a continuare la fornitura sino alla scadenza contrattuale.

Nel caso di invio di incompleta o erronea documentazione da parte del fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.



ART. 12 RISOLUZIONE UNILATERALE DEL CONTRATTO

Ogni singola Amministrazione potrà risolvere il contratto di propria pertinenza nelle ipotesi previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dall'art. 1453 del C.C., salvo rivalsa di spese e danni subiti.

Il relativo contratto si risolverà, anche parzialmente, con provvedimento motivato, previa comunicazione del relativo procedimento, nei seguenti casi:

- nell'ipotesi in cui l'impresa aggiudicataria non indichi i numeri di conto corrente su cui far confluire tutte le somme relative all'appalto (L. 136/2010);
- per gravi inadempienze;
- interruzione della fornitura non giustificata da cause oggettive, formalmente comunicate;
- gravi e reiterate negligenze nell'espletamento della fornitura;
- comminazione di due penalità per mancata consegna, totale o parziale, della fornitura entro i termini di cui all'art. 5 del presente C.S.A.;
- comminazione di due penalità per ritardata consegna;
- comminazione di due penalità per non rispondenza del prodotto fornito alle caratteristiche richieste nel C.S.A.;
- violazione patto di integrità;
- nei casi espressamente previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- per altra grave causa sopravvenuta e non prevedibile.

Nelle suddette ipotesi, la ditta aggiudicataria, oltre ad incorrere nell'immediata perdita - a titolo di penale - del deposito cauzionale definitivo, sarà tenuta all'integrale risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda Ospedaliera sarà chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta.

ART. 13 RECESSO

Ogni Azienda Ospedaliera, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., potrà recedere dal contratto, previa formale comunicazione al fornitore, con preavviso non inferiore a 20 giorni, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso. In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

In caso di recesso il fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del c.c.

E' fatto divieto al fornitore di recedere dal contratto.

L'Azienda, inoltre, si riserva la facoltà di recedere dai rispettivi contratti, d'interrompere in ogni momento le forniture, relativamente ad uno o più prodotti, o di non acquistare, nel corso della somministrazione, senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o compensi di sorta nei seguenti casi:

- qualora non dovesse più sussistere l'esigenza della loro acquisizione;
- per un diverso assetto organizzativo aziendale, che faccia venir meno la necessità dell'acquisizione dei prodotti oggetto di gara;



- nel caso di aggiudicazione di analoga procedura di gara espletata dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) della Regione Sicilia;
- per altre esigenze adeguatamente motivate.

ART. 14 CESSIONE DEI CREDITI

Si applica in tale ipotesi la disciplina dettata dall'art. 120 comma 12 e dall'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il creditore dovrà notificare all'Azienda l'atto di cessione in originale o copia autenticata ai sensi di legge, pena l'inopponibilità all'Azienda della cessione dei crediti.

Il cessionario dovrà impegnarsi a non avviare nei confronti dell'Azienda azioni giudiziarie cumulative per crediti facenti capo a più cedenti.

ART. 15 CESSIONE DI CONTRATTO E SUBAPPALTO

La ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura. E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto o il subappalto a cascata.

ART. 16 RINVIO NORMATIVA VIGENTE

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato e nel bando di gara, si fa rinvio al D.Lgs. n. 36/2016 e s.m.i., alle disposizioni del Codice Civile che disciplinano i contratti e ad ogni altra norma in materia di appalti vigente in ambito nazionale e regionale.

ART. 17 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia o contestazione dovesse insorgere in dipendenza del presente appalto, sarà competente esclusivamente il Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia fino alla fase di aggiudicazione della procedura.

Per qualsiasi controversia o contestazione relativa all'esecuzione dei singoli contratti stipulati, ivi comprese quelle relative ai pagamenti, sarà competente esclusivamente il Foro di Palermo.

Nelle more di un eventuale giudizio, l'Aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere la fornitura; in caso contrario, l'Azienda potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione disponibile o sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Il presente capitolato è costituito da n. 17 articoli, si compone di n. 10 pagine ed è corredato, quale parte integrante e sostanziale, dagli Allegati sub "B" (schede tecniche).

Il RUP
Sig. Luigi La Fata

....., li

Per Accettazione

Firma del Legale Rappresentante